

**TRIBUNALE DI MILANO***Sezione Crisi d'Impresa*

Il giudice,

vista la domanda di conferma delle misure protettive proposta da _____ con ricorso in data 14.4.2025;

sentite le parti all'udienza del 3 maggio 2025 e all'udienza del 3 giugno 2025;

visti i pareri dell'Esperto in data 9 maggio 2025 e in data 10 giugno 2025;

rilevato che il progetto di piano depositato dalla ricorrente a norma dell'art. 17, comma 3, CCII prevede la continuità diretta dell'attività aziendale secondo le seguenti direttrici:

- iniziative industriali volte al recupero della marginalità (e.g., la riduzione dell'organico, il riavvio a piano regime dell'impianto in Porto Marghera);
- la cessione di *assets* non strategici all'attività (e.g., la cessione nel 2025 di un terreno in Grassobbio al corrispettivo, stimato, di Euro 3,6 mln, la cessione nel 2026 di un altro terreno in Grassobbio al corrispettivo, sempre stimato, di Euro 2,0 mln);
- la regolazione di alcune partite creditorie infragruppo (e cioè l'incasso di crediti infragruppo entro il 2027 per totali Euro 5,8 mln);
- la sottoscrizione nell'ambito della CNC di accordi con i principali fornitori, nonché con le banche, inclusivi di moratorie sul debito, piani di rientro e stralci parziali del debito;

rilevato che già nel corso della prima udienza tale piano sembrava inidoneo a costituire la base per intavolare serie trattative in quanto (i) non era chiaro in che misura i soci di riferimento fossero disponibili a sostenere l'attività della _____ e (ii) i creditori non sembravano disponibili a concedere fiducia alla società senza che la crisi fosse correttamente inserita nel contesto di gruppo in cui la suddetta società opera;

considerato che tale inadeguatezza del piano, così come la mancanza di assetti organizzativi adeguati in capo al gruppo nel suo complesso, è ulteriormente emersa nel corso dell'udienza del 3 giugno 2025, e che indicazioni in questo senso si colgono pure nel parere dell'Esperto del 10 giugno 2025;

preso atto che, a seguito di interlocuzioni tra l'Esperto e i tre fratelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale della *holding* capogruppo, è emersa una situazione estremamente



frastagliata in cui due fratelli ritengono che la ricorrente dovrebbe essere liquidata, mentre un fratello ritiene che questa dovrebbe essere meglio integrata nel gruppo, per cui, in sostanza, nessuno dei soci di riferimento è disponibile, allo stato, ad apportare capitale alla ;

considerato altresì che, allo stato, risulta la presenza anche di un *trustee* – discrezionale – che detiene il 49% delle quote sociali della società capogruppo, il quale, non avendo ancora compreso né in quale direzione andrà la crisi né se possa essere implementato con successo un piano di risanamento della , ha chiesto un termine per compiere un'inedita *due diligence* di un gruppo in cui detiene partecipazioni di rilevante entità;

pertanto, in tale confusa situazione (i) non pare che il piano in continuità diretta predisposto originariamente dagli amministratori della possa costituire la base di una trattativa seria con i creditori della società, né (ii) è stato predisposto o abbozzato alcun piano alternativo che possa, in buona fede, rappresentare la base per una trattativa;

ritenuto che nella composizione negoziata un piano a sostegno delle trattative deve sempre esistere, ma che, allo stato, non si coglie quale esso sia e, come conseguenza ovvia di ciò, l'Esperto non ha mai potuto convocare alcun creditore per iniziare una qualche forma di interlocuzione nonostante la società goda ormai della protezione *ex lege* da circa 2 mesi e mezzo;

ritenuto che, pertanto, deve risultare depositato un progetto di piano e su quello l'Esperto dovrà esprimere un motivato parere circa la possibilità di condurre delle trattative con i creditori, nonché sull'opportunità di confermare le misure protettive;

P.Q.M.

assegna

- a un termine perentorio di 12 giorni per depositare il progetto di piano su cui intende sviluppare le trattative;
- all'**ESPERTO** un termine perentorio di 8 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra per depositare un parere sull'idoneità del piano a sostenere proficue trattative ai fini della risoluzione della crisi.

Milano, 25 giugno 2025.

Il Giudice
Sergio Rossetti

